



(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 15 maggio 2013)

[La mancata audizione dei testi indicati dall'incolpato](#)

Il Consiglio dell'Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

[Consiglio Nazionale Forense \(Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini\), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.